

CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIRIGENTE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
ANNO 2023

Articolo 1

Campo di applicazione e validità

Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia dell'Università degli studi di Napoli Federico II con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Il presente contratto regola le sole materie fissate all'art. 7, comma 1, del predetto CCNL, demandate alla contrattazione integrativa, ha durata annuale e, precisamente, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL dell'area Istruzione e Ricerca per il personale dirigenziale per il triennio 2019-2021.

Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti collettivi precedenti i quali sono conseguentemente disapplicati a decorrere dall'1.1.2023. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Articolo 2

Finanziamento retribuzione di posizione e di risultato

Le parti si danno atto che il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia è costituito annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione in applicazione del quadro contrattuale e legislativo vigente, e successivamente sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università ai fini della prescritta certificazione.

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per la dirigenza di seconda fascia per l'anno 2023 è pari ad € 566.596,03, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, ed è così suddiviso: € 424.947,02 (pari al 75 % dell'importo complessivo del fondo) destinati alla retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) e € 141.649,01 (pari al 25% dell'importo complessivo del fondo) destinati alla retribuzione di risultato, compreso il premio di cui al successivo articolo 4.

La percentuale fissata nel presente articolo è determinata nel rispetto di quanto sancito dagli artt. 1, comma 9, 48, comma 3, CCNL 8 luglio 2019 e 25, comma 1, CCNL del 28.7.2010, che prevede che alla retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) non possa essere destinato più dell'85% delle risorse complessive del Fondo ed alla retribuzione di risultato una percentuale non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.

Articolo 3

Retribuzione di risultato

Considerato che l'art. 25 del CCNL personale dell'area VII sottoscritto in data 28.7.2010, ancora vigente, prevede che l'importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nel rispetto del Fondo costituito e certificato per l'anno 2023, si fissa la percentuale del 30%.

La retribuzione di risultato deve essere erogata, nel rispetto del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ateneo (SMVP) nel tempo vigente, solo a seguito di preventiva e tempestiva determinazione degli obiettivi operativi annuali/pluriennali, come risultanti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), adottato annualmente dall'Ateneo, e della valutazione positiva dei risultati conseguiti.

Articolo 4

Differenziazione della retribuzione di risultato

In applicazione di quanto previsto all'art. 50 del CCNL area Istruzione e Ricerca sottoscritto l'8.7.2019, al fine di premiare il dirigente che consegua la valutazione più elevata nell'anno 2023, sono fissati i seguenti criteri:

Quota massima dirigenti	Misura percentuale del premio rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a titolo di retribuzione di risultato
1	30 %

La scelta cui attribuire il premio di cui al presente articolo è demandata al Direttore Generale nel rispetto del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ateneo (SMVP) vigente nell'anno 2023.

Articolo 5

Incarichi aggiuntivi

Gli incarichi, le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti dall'Ateneo ricadono nel principio di onnicomprensività (art. 52, comma 2, CCNL 5.3.2008).

Gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'Ateneo rientrano nell'ambito di applicazione del comma precedente e pertanto non sono oggetto di ulteriore remunerazione rispetto a quanto previsto dall'art. 52, comma 1 del CCNL 5.3.2008.

L'Amministrazione conferisce gli incarichi di cui ai precedenti commi nel rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.

L'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri:

- competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
- natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
- correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate.

L'Amministrazione, nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incarico, anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.

Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del CCNL del 5.3.2008, qualora gli incarichi aggiuntivi vengano conferiti da terzi ai dirigenti in ragione del loro ufficio o su designazione dell'Ateneo i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Ateneo e confluiscono nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm. e ii. Ai dirigenti interessati dallo svolgimento dei suddetti incarichi viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio pari al 66% dell'importo disponibile, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli incarichi da parte di terzi e autorizzati dall'Amministrazione ai sensi dell'art.53 del citato D Lgs. n. 165/2001, conferiti ai dirigenti "intuitu personae" e non rientranti nel comma sopracitato.

Articolo 6

Sostituzione del dirigente

In applicazione delle disposizioni contrattuali, nell'ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente con un incarico *ad interim*.

In tale ipotesi, nell'ambito della retribuzione di risultato – previa positiva valutazione dei risultati conseguiti nel rispetto degli obiettivi assegnati e del modello di valutazione – è fissato l'ulteriore importo annuo lordo pari alle percentuali sotto specificate della retribuzione di posizione a.l. per tredici mensilità, correlata all'incarico dirigenziale da conferire:

incarico <i>ad interim</i> da conferire	percentuale per la determinazione dell'ulteriore importo
Incarico dirigenziale I fascia	25%
Incarico dirigenziale II fascia	20%
Incarico dirigenziale III fascia	15%

Articolo 7
Servizi pubblici essenziali

Qualora in caso di sciopero l'assenza di uno specifico dirigente pregiudichi la continuità di prestazioni indispensabili, l'Amministrazione può disporre, secondo la gravità e la necessità del caso, che il dirigente interessato garantisca la propria reperibilità o che rimanga in servizio. Conseguentemente, in occasione di ciascuno sciopero, il dirigente dovrà, di norma, nei 5 giorni precedenti alla data fissata per lo stesso, far pervenire alla Direzione Generale la propria eventuale adesione, chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. Salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente, non possono essere esonerati dagli scioperi i dirigenti facenti parte degli organismi delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero.

Articolo 8
Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, a quelle dei vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al personale dirigente dell'Università nonché allo Statuto di Ateneo.

A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL area Istruzione e ricerca o comunque di modifiche del quadro normativo nazionale di riferimento che abbia riflessi sulla costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato e/o sulle materie rimesse alla contrattazione collettiva integrativa, le parti si impegnano a rivedere le disposizioni contenute nel presente contratto apportando le necessarie modifiche o integrazioni.

NAPOLI 19.04.2023

AMMINISTRAZIONE

F.I.c. C.G.I.L.

C.I.S.L.-SCUOLA

Federazione U.I.L. SCUOLA RUA

ANP

DIRIGENTISCUOLA

SNALS CONFSAL